



GUARDIA DI FINANZA

SCUOLA ADDESTRAMENTO DI SPECIALIZZAZIONE

Piazza XXIX Marzo nr. 6 – Orvieto

PEC: tr0520000p@pec.gdf.it

CODICE FISCALE N. 90017480550

OBBLIGAZIONE COMMERCIALE nr. 04 del 21.01.2021 per

l'affidamento del servizio di medico sostituto addetto all'infermeria e medico sostituto per l'assistenza ad esercitazioni a fuoco presso la Scuola Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza di Orvieto, per il periodo dal 24.01.2021 sino al 31.12.2021 e/o fino alla concorrenza dell'importo della presente scrittura privata.

L'anno 2021, addì 21 del mese di Gennaio, in Orvieto presso la Scuola Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza,

PREMESSO

- che la Scuola Addestramento di Specializzazione, quale Distaccamento Amministrativo e nello specifico servizio d'istituto che svolge nell'ambito specifico dell'addestramento post formazione di tutto il personale del Corpo ha la necessità di avere a disposizione figure professionali di medico civile per l'assistenza ad esercitazioni a fuoco durante l'attività addestrativa svolta sia presso il poligono interno all'Istituto ed in caso di esercitazioni esterne presso strutture al di fuori della Caserma Monte Grappa. sede della Scuola, oltre anche alla figura di medico addetto all'infermeria sempre in funzione del personale presente presso l'Istituto, sul CAAC di Castiglione del Lago e sul Comando Tenenza GdF di

-

- Orvieto;

- che questo Distaccamento Amministrativo per l'affidamento del servizio, con Determina a Contrarre nr. 13 del 19.01..2021, ha intrapreso l'iter per l'affidamento diretto del servizio di cui trattasi individuando previa consultazione ed affidando l'incarico, come da determina di aggiudicazione nr. 16 del 21.01.2021, al professionista Dottor Costantini Filippo, nato il 19.10.1987 a Nardo' (LE), residente a Orvieto, in via Monte Terminillo nr.4, COD .FIS: CSTFPP87R19F842T

- SIA NOTO

che si procede alla stipulazione della presente scrittura privata per l'anno in corso al 31.12.2021 e/o fino alla concorrenza dell'importo contrattualizzato massimale di euro 4.960,00 (quattromilanovecentosessanta/00), al lordo delle imposte per un periodo orario di 248 ore tra:

- la Scuola Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza, C.F. 90017480550, di seguito denominata Amministrazione, rappresentata dal S.Ten. Valter TAZZARI, Capo Gestione Amministrativa e Finanziaria;

- il Dottor . Costantini Filippo C.F. CSTFPP87R19F842T nella sua qualità di professionista che viene nominato con affidamento diretto per un importo orario pari ad Euro 20,00 l'ora lordi ;

CONDIZIONI GENERALI

Per il presente atto vengono osservate le norme in vigore in materia negoziale, nonché segnatamente quelle relative:

- al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;
- alla Circolare n. 376871/2016 in data 14 dicembre 2016 della Direzione di Sanità – Servizio Sanitario – sezione Logistico Amministrativa del Comando Generale della Guardia di Finanza;
- al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e relativo regolamento di esecuzione;
- al R.D. 23 maggio 1924, 827 “regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato”;
- al *Capitolato Generale d’Oneri per la Guardia di Finanza*”, approvato con Decreto Ministeriale, emanato con D.M. 181 del 24/10/2014.

ARTICOLO 1

NORME GENERALI

Il professionista sopra individuato, ammettendo ed accettando per vero il contenuto di quanto sopra scritto si obbliga, in forza della presente convenzione, di assicurare il servizio di cui all’oggetto presso la Scuola Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza per il periodo dal 25.01.2021 al 31.12.2021 e/o fino alla concorrenza dell’importo contrattualizzato. L’avvio sarà preceduto da preventivi accordi con il Capo Sezione Infermeria e con altro professionista a suo tempo contrattualizzato Dottoressa Nicolucci Daniela con i quali concorderà, a seconda delle effettive necessità, la distribuzione delle ore nell’arco della settimana e con cui individuerà l’ubicazione più idonea, in termini di funzionalità, decoro e riservatezza ove svolgere la propria attività.

Il numero complessivo massimo di ore da dedicare all’attività nell’arco del periodo contrattuale è di 248 ore che verranno distribuite come

precedentemente indicato secondo le necessità e previa consultazione con il personale preposto all'infermeria nella figura del Capo Sezione Lgt CS Bandiera Paolo e della Dottoressa Nicolucci Daniela;

Il professionista si impegna ad utilizzare i locali messi a disposizione dall'Amministrazione senza modificarne in alcun modo la loro destinazione.

L'Amministrazione mette, altresì, a disposizione gratuita gli arredi e gli impianti medici necessari per l'espletamento dell'attività professionale, il tutto risultante da apposito "inventario" sottoscritto dalle parti all'inizio dell'attività.

Alla scadenza, il professionista dovrà riconsegnare all'Amministrazione tutto quanto ha ricevuto per l'effettuazione del servizio e risultante dal citato inventario, nello stato e quantità che risultavano all'atto della consegna.

L'Amministrazione si impegna a reintegrare a proprie spese gli arredi, gli impianti, i macchinari, le attrezzature ed i materiali resisi inefficienti o deteriorati in corso di gestione per normale usura, fatta salva la responsabilità del professionista per le perdite e/o deterioramenti dovuti a incuria, a cattivo uso o a cattiva manutenzione delle cose. Il servizio di medico assistente ai tiri potrà essere svolto, in caso di necessità, anche fuori dell'Istituto nei casi in cui le esercitazioni si tengano in poligoni all'aperto in strutture appositamente attrezzate e anche in questo caso previo preventivo accordo tra le parti per quanto concerne orari e disponibilità.

ARTICOLO 2

SPESE DI GESTIONE

Considerata la natura del servizio, le spese di gestione, così come quelle delle comuni utenze, sono a totale carico dell'Amministrazione, salvo i casi in cui

dovessero verificarsi degli aggravii di costo dovuti a manifesta incuria del professionista.

ARTICOLO 3

PULIZIE E NORME IGIENICHE

Il professionista garantisce all'Amministrazione la massima correttezza e precisione nell'espletamento delle prestazioni ad esso richieste e la massima cura nell'uso dei locali e dei materiali messi a sua disposizione. Si impegna a mantenere nel massimo ordine in perfetta pulizia gli arredi, gli impianti, i macchinari, le attrezzature e i materiali messi a disposizione dall'Amministrazione.

ARTICOLO 4

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il libero professionista ha l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 5

SERVIZIO SVOLTO

Il professionista si obbliga ad espletare il servizio di medico addetto all'infermeria e medico assistente alle esercitazioni a fuoco durante le attività addestrative, impegnandosi a compiere tutti gli atti professionali richiesti, attenendosi alle norme ordinarie in vigore per l'esercito e a quelle speciali per la Guardia di Finanza;

- impegnandosi ad osservare le prescrizioni di carattere generale emanate dal Comando Generale della Guardia di Finanza in merito all'esigenza del Reparto, con particolare riguardo all'igiene e profilassi.
- non acquisendo il diritto alla corresponsione della 13^a mensilità, né al godimento delle ferie relativamente al periodo prestato né a rimborsi per eventuali spostamenti,
- dichiarando sotto la propria responsabilità che le prestazioni anzidette non sono incompatibili con altre attività eventualmente svolte;
- dichiarando altresì che nell'assunzione dell'incarico non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001;

ARTICOLO 8

COMPENSO/PAGAMENTO

E' previsto un compenso orario di Euro 20,00 (venti,00) al lordo di ritenute ed imposte di legge con una previsione di spesa massima di Euro 4.960,00 per il periodo sopra indicato. Il numero delle ore massime che il professionista potrà effettuare in qualità di medico addetto all'infermeria è di cinque ore giornaliere per cinque giorni settimanali mentre in qualità di medico addetto ai tiri non è previsto né limite di orario né limite di giorni. Il numero delle ore massimali del periodo è di 248 (duecentoquarantotto).

Per la prestazione oggetto della presente scrittura non si darà luogo ad alcuna revisione del prezzo contrattuale in aumento, restando lo stesso fisso ed invariabile per tutta la durata del rapporto eccezion fatta per ulteriori sconti che il professionista intenderà applicare.

Dal punto di vista fiscale, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 55/2013 il professionista dovrà emettere fattura elettronica riportando su di essa:

- il Codice Univoco Ufficio: LITF0J;
- gli estremi del c/c dedicato (art. 3 legge 136/2010).

La fattura elettronica per la liquidazione del compenso verrà emessa al termine di ogni mese sulla base del numero di ore effettivamente svolte dal Professionista indicato. Differenti modalità temporali di emissione della fattura potranno essere direttamente concordate dal Professionista con l'Amministrazione.

La fattura dovrà essere intestata a: Scuola Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza – Piazza XXIX Marzo, 6 – Orvieto (TR) Codice Fiscale 90017480550, Codice Univoco Ufficio LITF0J.

Alla fattura dovrà essere allegato il prospetto riepilogativo delle presenze giornalieri.

Ai fini del pagamento il professionista si impegna a comunicare obbligatoriamente il conto dedicato ove operare l'accredito delle somme dovute.

I pagamenti avverranno nel rispetto dei termini indicati nel Decreto Legislativo n. 231/2002 e comunque non prima della prevista attestazione di buona esecuzione della prestazione da cui risulti che la stessa è avvenuta

regolarmente, ovvero che il professionista è incorso in inadempienze, debitamente contestate, per le quali ricorrono i presupposti per l'applicazione delle penalità contrattuali.

Detto pagamento è subordinato altresì alla verifica della regolarità contributiva, cui provvederà d'ufficio questa Amministrazione.

ARTICOLO 9

ASSICURAZIONE ED OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il professionista è ritenuto responsabile di qualunque fatto doloso o colposo che cagioni danni all'Amministrazione, al personale dell'Amministrazione, a terzi o cose di terzi, e si impegna, conseguentemente, al risarcimento dei relativi danni prodotti.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, il professionista dichiara di essere in regola con le assicurazioni di legge previste per l'esercizio del proprio incarico di medico e dichiara la propria regolarità contributiva.

Il professionista dichiara altresì, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. nr. 165/2001 come modificato dalla Legge nr. 190/2012, l'inesistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse.

L'Amministrazione non risponderà in alcun modo di eventuali inadempienze assicurative, previdenziali e fiscali.

ARTICOLO 10

VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

La presente obbligazione ha validità dal **24 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021** e/o fino alla concorrenza dell'importo parti ad Euro 4.960,00.

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il presente rapporto specificandone i motivi, in qualsiasi momento, con preavviso scritto di trenta giorni, senza che il professionista contraente possa avanzare alcuna pretesa per tale soluzione. Non è ammesso il rinnovo del presente accordo, che potrà eventualmente essere riassegnato per il tempo necessario all'espletamento delle procedure di gara.

ARTICOLO 11

RISOLUZIONE

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi, oltre a quelli espressamente previsti nei precedenti articoli:

- a) per motivi di pubblico interesse;
- b) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c) nel caso in cui l'inizio delle prestazioni non avvenga entro la data prefissata;
- d) in caso di interruzione ingiustificata, anche momentanea, del servizio per qualsiasi motivo;
- e) in caso di comunicazione di tre diffide derivanti da inadempienze gravi, secondo le valutazioni di questo Comando, o per reiterata applicazioni di penali;
- f) per assegnazione al Reparto di Ufficiali medici che facciano venir meno le necessità di una figura professionale esterna, a partire dal mese successivo all'arrivo dei menzionati Ufficiali;
- g) per determinazioni di soppressione / sospensione / interruzione del

servizio, disposte dal Comando Generale;

h) per determinazioni di soppressione / trasferimento del Reparto, disposte dal Comando Generale;

i) per intervenuta convenzione in Consip.

Con la risoluzione del contratto per colpa del contraente l'Amministrazione avrà il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo.

L'affidamento a terzi verrà notificato al professionista inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione.

L'esecuzione in danno non esime dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ARTICOLO 12

PENALI

In caso di inadempimento parziale e/o totale e/o di ritardo nell'adempimento della prestazione del servizio da parte del professionista, quale ne sia la causa, salvo il caso di colpa grave dell'Amministrazione, quest'ultima applicherà le penali previste dagli artt. 1382 e seguenti del Codice Civile.

Le penali vengono applicate dall'Ufficio Amministrazione competente su segnalazione dell'inadempimento fatta dal Capo Sezione Infermeria della Scuola Addestramento di Specializzazione, previa contestazione al professionista. Resta salvo, in ogni caso, il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno ulteriore e alle incombenze previste dalla legge.

ARTICOLO 13

SUB-APPALTO E SOSTITUZIONI

Il servizio affidato con la presente convenzione, non può essere in alcun caso affidato in sub-appalto, stante la delicatezza della prestazione richiesta.

Il professionista, in caso di impedimento motivato, dovrà indicare idoneo sostituto, previa espressa autorizzazione da parte di questo Istituto (subordinata al possesso da parte del sostituto dei medesimi requisiti professionali); ciò, fermo restando l'obbligo di assolvere in proprio al pagamento del compenso spettante al sostituto per la prestazione resa, sollevando l'Amministrazione da ogni obbligo, onere e impegno amministrativo, contributivo, fiscale e contabile nei confronti del terzo.

ARTICOLO 14

SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del professionista tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri connessi alla sua stipula oltre alla presentazione entro un mese dalla stessa di idonea polizza fideiussoria. (in alternativa può essere effettuato uno sconto sul prezzo base del 1% pari a 20 centesimi).

ARTICOLO 15

RIMANDO

Per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura privata, si rimanda alle norme del Codice Civile, "Capitolato Generale d'Oneri per la Guardia di Finanza", approvato con D.M. 181 del 24/10/2014, che il contraente dichiara di ben conoscere e accettare in ogni sua parte e che non si allega al presente atto, pur facendone parte integrante.

ARTICOLO 16

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla stipulazione, validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione o inadempimento della presente scrittura privata sarà competente in via esclusiva il foro di Terni.

Il presente atto che consta di n. 12 fogli singoli di carta resa legale con il pagamento dell'imposta di bollo per euro 48,00, utilizzati ciascuno su una sola facciata, è stato letto dalle parti, accettato e sottoscritto e siglato a margine di ciascun foglio dai contraenti in data e luogo come sopra.

LE PARTI

IL PROFESSIONISTA CONTRAENTE

Dott. Costantini Filippo

L'AMMINISTRAZIONE

(S.Ten. Valter Tazzari)

La presente scrittura risulta firmata digitalmente dalle parti